

Responsabile dell'attività di didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL):  
ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DM 363/98 è il soggetto che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Il RADRL collabora con l'USPP (Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione) e il CMO (Centro Medico Operativo) nella valutazione dei rischi e nell'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e vigila sulla applicazione di tali misure (è allegato l'articolo del Regolamento di Ateneo che ne definisce obblighi e attribuzioni).

In particolare, è responsabilità del RADRL:

- 1) l'adeguamento del laboratorio al Piano Misure di Adeguamento (PMA), secondo le priorità indicate dall'USPP, nei tempi e nei modi concordati con i referenti locali per la sicurezza (S. Giagu per l'edificio Marconi, P. Postorino per l'edificio Fermi e A. Di Domenico per i laboratori Pontecorvo) e con i delegati alla manutenzione (A. Polimeni per l'edificio Marconi e P. Calvani per l'edificio Fermi)
- 2) la formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione
- 3) l'esposizione del cartello informativo del laboratorio, normalizzato secondo le direttive dell'USPP. In particolare il cartello deve riportare:
  - i rischi specifici presenti nel laboratorio
  - l'elenco delle persone autorizzate all'accesso (per i laboratori didattici, l'elenco deve comprendere tutti gli studenti frequentanti, che devono essere stati formati prima di iniziare la frequenza)

Per quanto riguarda il punto 2), in caso di specifiche esigenze di formazione, il RADRL può richiedere (per sé e per gli altri) la frequenza ai corsi di formazione attivati dall'USPP.

L'accesso ai laboratori è consentito esclusivamente a coloro che:

- a. sono in possesso della necessaria informazione, formazione e addestramento; l'informazione deve riguardare specificamente anche i rischi connessi al lavoro in solitudine e al lavoro notturno, in particolare per quanto riguarda la gestione delle emergenze; per il personale non strutturato, tale possesso deve essere attestato dall'apposito modulo (vedi allegato), debitamente sottoscritto dall'ospite e dal RADRL
- b. hanno compilato la scheda di destinazione lavorativa (SDL). La scheda NON è necessaria per gli studenti che frequentano i laboratori didattici della laurea triennale.
- c. sono inseriti nel cartello informativo normalizzato del laboratorio.

Per quanto riguarda la gestione delle emergenze (punto a) l'informazione minima indispensabile è quella contenuta nel vademecum (in italiano e inglese)

<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/VADEMECUM%20STUDENTI%20ON-LINE.pdf>

<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/VADEMECUM%20STUDENTI%20ENG%20ON-LINE.pdf>

di cui si suggerisce l'esposizione in posizione facilmente visibile in ogni laboratorio.

Visitatori occasionali possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da una persona autorizzata, secondo le indicazioni definite dal RADRL

**dal REGOLAMENTO PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA":**

**Art. 6 - Obblighi e attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio**

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL), nello svolgimento di tali attività, ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con l'Ufficio speciale prevenzione e protezione, con il Centro di Medicina Occupazionale e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
  - a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
  - b. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
  - c. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
  - d. attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
  - e. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
4. Ferme restando le attribuzioni di legge in capo al datore di lavoro in materia di formazione e informazione dei lavoratori, il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed alla informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
5. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, attivandosi per la sorveglianza e la verifica dell'operato da parte dei lavoratori ed equiparati.

## GUIDA PRATICA ALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AD USO DEI DOCENTI DEI CORSI CON ESERCITAZIONI PRESSO I LABORATORI DIDATTICI "BRUNO PONTECORVO"

Il docente che prevede di svolgere, nell'ambito di una qualunque attività didattica istituzionale (corso di laboratorio, tirocinio formativo, master class, etc.), anche UNA sola esercitazione di laboratorio presso i laboratori didattici "Bruno Pontecorvo", è considerato a tutti gli effetti RADRL (Responsabile dell'attività di didattica o di ricerca in laboratorio) e pertanto è tenuto al rispetto della normativa di legge che ne definisce obblighi ed attribuzioni (per una descrizione generale degli aspetti organizzativi della sicurezza si veda [http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/QI\\_01\\_AspettiOrganizzativiSicurezza.pdf](http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/QI_01_AspettiOrganizzativiSicurezza.pdf) ed il materiale informativo sul sito <http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/strutture-di-diretta-collaborazione-del-rettore/ufficio-speciale-prevenzione-protezione>)

In particolare, relativamente al laboratorio che utilizzerà (Meccanica, Termodinamica, Elettromagnetismo e Circuiti, Ottica), il docente è tenuto a:

1) Verificare insieme al referente locale per la sicurezza (A. Di Domenico) la correttezza dei dati riportati nella **scheda informativa** inviata all'USPP (Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione) ed in particolare l'inserimento del nome del docente in qualità di RADRL di quel laboratorio (vedi file allegato).

2) Predisporre, con l'ausilio del personale tecnico e sentito il referente locale per la sicurezza, il **cartello informativo** da affiggere all'esterno del laboratorio con l'indicazione del docente come responsabile del laboratorio (si veda la sezione "cartellonistica" del sito <http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/strutture-di-diretta-collaborazione-del-rettore/ufficio-speciale-prevenzione-protezione>)

3) Provvedere alla necessaria informazione, formazione e addestramento in materia di prevenzione e protezione di tutte le persone che dovranno essere autorizzate ad accedere al laboratorio - relativamente al corso tenuto dal docente - in particolare gli studenti, gli esercitatori, i collaboratori, gli studenti borsisti, i tecnici di laboratorio, etc. L'informazione deve riguardare, oltre ai rischi generici, anche quelli specifici connessi alle attività di quel laboratorio, secondo lo schema seguente:

Laboratorio di:	rischi connessi con:
MECCANICA	uso di apparecchiature elettriche, uso di oggetti potenzialmente taglienti (vetreria)
TERMODINAMICA	uso di oggetti potenzialmente taglienti (vetreria), presenza di liquidi criogenici (azoto liquido), uso di apparecchiature elettriche, presenza di superfici calde, uso di acqua calda, uso di termometri a mercurio
ELETTROMAGNETISMO E CIRCUITI	uso di apparecchiature elettriche
OTTICA	uso di apparecchiature elettriche, uso di sistemi laser

Per i rischi generici l'informazione minima indispensabile è quella contenuta nel vademecum (in italiano e inglese)

<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/VADEMECUM%20STUDENTI%20ON-LINE.pdf>

<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/VADEMECUM%20STUDENTI%20ENG%20ON-LINE.pdf>

di cui si suggerisce l'esposizione in posizione facilmente visibile in ogni laboratorio.

Per i rischi specifici l'informazione minima indispensabile è contenuta nelle seguenti guide:

- Utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica

[http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/DVR\\_RAO\\_Set2014.pdf](http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/DVR_RAO_Set2014.pdf)

(scheda RAO 007)

[http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/QI04\\_SicurezzaElettrica.pdf](http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/QI04_SicurezzaElettrica.pdf)

- dispositivi di protezione individuale

[http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/QI07\\_DPI\\_0.pdf](http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/QI07_DPI_0.pdf)

- liquidi criogenici

[http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/QI\\_12\\_Liquidi%20criogeni.pdf](http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/QI_12_Liquidi%20criogeni.pdf)

- uso di sistemi laser

<http://www.phys.uniroma1.it/fisica/node/6404>

<http://www.phys.uniroma1.it/fisica/node/6405>

- uso di materiale potenzialmente tagliente (vetreria)

[http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/DVR\\_RAO\\_Set2014.pdf](http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/DVR_RAO_Set2014.pdf)

(scheda RAO 008)

La formazione deve avvenire PRIMA dello svolgimento delle esercitazioni e dovrà essere certificata individualmente da ciascun utilizzatore del laboratorio mediante sottoscrizione dell'**attestato di avvenuta formazione** (vedi file allegato).

Gli attestati in originale, debitamente sottoscritti, dovranno essere depositati presso l'ufficio CAD.

4) Predisporre, con l'ausilio del personale tecnico e sentito il referente locale per la sicurezza, l'**elenco delle persone autorizzate** ad accedere al laboratorio ed in possesso di regolare attestato di avvenuta formazione. Tale elenco dovrà essere affisso all'esterno del laboratorio (vedi modulo allegato).

5) Durante lo svolgimento delle esercitazioni vigilare direttamente affinché la normativa di prevenzione e protezione sia rispettata, in particolare:

- che siano correttamente utilizzati i **DPI (dispositivi di protezione individuale)**

- per il laboratorio di ottica: occhiali protettivi nell'utilizzo dei sistemi laser

- per il laboratorio di termodinamica (solo in caso di emergenza): occhiali protettivi e guanti protettivi nell'utilizzo di liquidi criogenici.

- che siano rispettate le **capienze massime** di persone contemporaneamente presenti in un laboratorio ed indicate all'esterno di ciascun laboratorio.

- per il laboratorio di ottica: che sia attivata l'apposita segnalazione luminosa esterna al laboratorio durante l'utilizzo dei sistemi laser.